

COMUNE DI FOLGARIA

Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 dd. 29.7.2010.

Modicato, in recepimento alla L.R. 5.2.2013 n. 1, limitatamente all'art. 25, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 11.9.2014.

Modicato, in recepimento alla L.R. 9.12.2014 n. 11, limitatamente agli artt. 11 e 12 – disciplina del referendum, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 28.12.2015.

Pubblicato all'Albo pretorio dal 13 gennaio 2016 al 12 febbraio 2016. Pubblicato sul B.U. n. 3/I-II del 19 gennaio 2016. Entrato in vigore il 13 febbraio 2016.

INDICE

Preambolo: Le vicende storiche	pag.	4
CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI		
art. 1 - Il Comune come ente rappresentativo della Magnifica Comunità		
di Folgaria	pag.	6
art. 2 - Identificazione del Comune	pag.	
art. 3 - Pace, cooperazione, europeismo	pag.	7
art. 4 - Tutela e valorizzazione del territorio comunale	pag.	
art. 5 - Sviluppo economico e sociale della comunità	pag.	
art. 6 – Volontariato, promozione culturale, attività sportive	pag.	
art. 7 - Responsabilità dell' amministrazione comunale	pag.	
art. 8 - Partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa	pag.	
art. 9 - Collaborazione con soggetti pubblici e privati	pag.	
CAPO II - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE		
art. 10 - Diritti dei cittadini	pag.	11
art. 11 - Strumenti di partecipazione	pag.	11
art. 12 - Referendum	pag.	11
art. 13 - Proposte di provvedimenti amministrativi	pag.	13
art. 14 - Interrogazioni ed interpellanze	pag.	13
art. 15 - Consulte frazionali	pag.	13
art. 16 - Consulte tematiche	pag.	14
art. 17 - Comitato dei giovani	pag.	14
art. 18 - Difensore civico	pag.	14
CAPO III - IL GOVERNO DEL COMUNE		
art. 19 - Organi del Comune	pag.	16
art. 20 - Consiglio comunale e sue funzioni	pag.	16
art. 21 - Organizzazione del Consiglio comunale	pag.	17
art. 22 - Presidente del consiglio comunale	pag.	18
art. 23 - Consiglieri comunali	pag.	18
art. 24 - Mozione di sfiducia	pag.	19
art. 25 - Giunta comunale	pag.	19
art. 26 - Sindaco	pag.	20
CAPO IV - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA		
art. 27 - Principi	pag.	22
art. 28 - Disciplina dei procedimenti	pag.	22
art. 29 - Figure dirigenziali e unità operative speciali	pag.	22
art. 30 - Segretario Generale	pag.	23
art. 31 - Incarichi interni ed esterni di direzione	pag.	23
art. 32 - Personale dipendente	pag.	24

CAPO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	
art. 33 - Forme di gestione	pag. 26
art. 34 - Servizi di rilevanza "sociale"	pag. 26
art. 35 - Amministratori	pag. 27
art. 36 - Partecipazione a società di capitali	pag. 27
CAPO VI - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIAT	ΓIVE
art. 37 - Principio di cooperazione	pag. 28
art. 38 - Convenzioni	pag. 28
art. 39 - Partecipazione ad accordi di programma	pag. 28
art. 40 - Consorzi	pag. 29
art. 41 - Unioni di Comuni	pag. 29
CAPO VII - GESTIONE FINANZIARIA	
art. 42 - Criteri generali	pag. 30
art. 43 - Bilancio e programmazione	pag. 30
art. 44 - Controllo di gestione	pag. 31
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	
art. 45 - Divulgazione dello Statuto	pag. 32
art. 46 - Revisione dello Statuto	pag. 32
art. 47 - Commissione statuto e regolamenti	pag. 32
art. 48 - Norma transitoria	pag. 32

PREAMBOLO

LE VICENDE STORICHE

Il Comune di Folgaria si fregia del titolo di Magnifica Comunità, titolo onorifico espressione e simbolo, storicamente tramandato, di un antico orgoglio di popolo libero costantemente impegnato nella difesa delle sue irrinunciabili libertà ed autonomie amministrative.

La comunità di Folgaria vantava una chiesa ed un "Palatio Comunis", era cioè una comunità già organizzata, destinata ad accrescere ed a caratterizzarsi per l'armonica convivenza di due ceppi etnici, linguistici e culturali diversi, quello latino e quello tedesco. I segni di questa pacifica integrazione sono tuttora presenti nella prevalente matrice tedesca, sia dei cognomi che dei toponimi ed oronimi locali. Il Cimbro, o Slambròt, cioè il dialetto medio-alto tedesco (nella sua forma bavarese, tuttora parlato a Luserna) importato dai coloni ed in seguito diffusosi ovunque, venne progressivamente soppiantato dalla lingua italiana.

Inserita fin dall'XI secolo nella giurisdizione feudale di Castel Beseno, la comunità di Folgaria rivendicò sempre una propria autonomia politica ed amministrativa codificata nella carta dei diritti risalente al 16.4.1222 che delimitando i confini territoriali riconosceva su di essi ampie potestà di autogoverno esercitate attraverso organi istituzionali democraticamente eletti quali la Regola Generale formata dall'assemblea di tutti i capifamiglia delle Villa e delle Vicinie, il Consiglio (o Governo) composto da 12 consiglieri detti Governi (o Principali), due Sindaci, un Decano (capo del Comune) ed il Collegio dei Quaranta (organo deliberativo inferiore alla Regola); il popolo eleggeva altresì una specie di Giudice o Pretore detto Vicario la cui autorità era limitata alle cause civili.

Per ragioni di interesse generale ed in particolare per aver maggiore forza contrattuale nelle difficili questioni confinarie sorte con i Signori Velo di Vicenza, nel 1285 la Comunità siglò ufficialmente un atto di fedeltà a Guglielmo di Castelbarco, autorevole rappresentante della famiglia feudale che agli inizi del XIII secolo era subentrata nel castello appartenuto ai Signori Da Beseno. Di tale dipendenza si liberò però nel 1438 giurando fedeltà alla Repubblica di Venezia; nel 1440 il doge di Venezia Foscari garantì nove privilegi e tra questi: autonomia amministrativa, agevolazioni commerciali e, soprattutto, completa indipendenza dai reggenti di castel Beseno. Tali condizioni furono rinnovate nel 1510 dall'imperatore Massimiliano I allorché - conclusasi con la sconfitta la dominazione veneziana - l'Altopiano venne a trovarsi sotto la diretta influenza della Casa d'Austria, dipendenza che si sarebbe ininterrottamente protratta fino al 1918, salvo il breve periodo di Amministrazione Bavarese (1805-1814).

La formale indipendenza dalla giurisdizione feudale di Beseno non evitò alla Comunità una lunghissima serie di angherie, violenze e soprusi che per quasi due secoli le arrecarono i Signori Trapp - nel 1470 succeduti ai Castelbarco - ostinati nel rivendicare al castello i diritti feudali precedenti la dominazione di Venezia. Fu un conflitto durissimo (Causa Trappia, 1505 - 1693), condito di lacrime e sangue, combattuto dai feudatari con ogni mezzo e che vide il suo momento più drammatico

nel febbraio del 1593 quando, nella cosiddetta strage di Carpeneda, sette Folgaretani caddero sotto i colpi d'archibugio degli sgherri dei signori di Beseno.

Parallelamente la Comunità di Folgaria venne pesantemente impegnata in estenuanti cause legali con le popolazioni contermini circa proprietà e diritti sui territori confinanti con l'area veneta. Tra queste emergono per asprezza e durata la Causa Velo (1222 - 1752) e la Causa Lastarolla, quest'ultima avviatasi nel 1605 e conclusasi con un atto di conciliazione stragiudiziale solo nell'anno 2008.

Come tanti altri Comuni Trentini, con il sopravvenire della generale crisi dell'economia agro-silvo-pastorale, nel XIX secolo Folgaria pagò un grave tributo in termini di emigrazione. La crisi internazionale che portò allo scoppio della Prima Guerra Mondiale vide l'Altopiano percorso dalle tensioni irredentistiche (conflitto tra il Volksbund =Lega Popolare e la Lega Nazionale) e trasformato in potente piazzaforte militare di confine, munita di tre fortezze e di un articolato ed imponente sistema di difesa. La guerra portò i Folgaretani a combattere sul fronte orientale ed i civili ad essere evacuati nei campi profughi allestiti all'interno dell'Impero; arrecò inoltre gravi danni agli abitati e la quasi completa distruzione del suo capitale economico più ingente: la foresta. Il crollo della monarchia austro-ungarica e la conseguente fine del conflitto, videro infine l'Altopiano compreso nel territorio nazionale italiano.

La ripresa fu difficile e ancora contrassegnata dalla triste esperienza dell'emigrazione. La Seconda Guerra mondiale colpì meno duramente, ma non lasciò i Folgaretani indenni, chiamati a dare il proprio contributo militare in Africa, in Albania, in Grecia ed in Russia. La Resistenza Partigiana pagò il suo maggior contributo il 12 agosto del 1944 con l'uccisione di 17 uomini nella strage di malga Zonta.

Il dopoguerra e la ricostruzione portarono il lento ma progressivo miglioramento delle condizioni generali del Comune, nonché il progressivo affermarsi del turismo nella sua veste estiva ed invernale, un nuovo modello economico di sviluppo teso a soppiantare quasi completamente la millenaria attività agro-silvo-pastorale, ormai non più capace di garantire lavoro ed occupazione.

Dagli anni Novanta infine il Comune si è impegnato nel ricostruire una propria e qualificata immagine turistica, soprattutto nel comparto invernale, e nell'estensione dei servizi pubblici a livello intercomunale - assieme ai limitrofi comuni di Lavarone e Luserna - nell'ottica di accrescere sempre più la qualità della vita in montagna.

Perchè la montagna continui a vivere delle sue risorse, oggi come otto secoli or sono.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Il Comune come ente rappresentativo della Magnifica Comunità di Folgaria)

- 1. Il comune di Folgaria è l'ente autonomo rappresentativo della Magnifica Comunità di Folgaria. Esso orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica nata dai valori della Resistenza. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona ed ai fini indicati nel presente statuto.
- 2. Il comune partecipa attivamente, nell'ambito delle sue competenze, all'autonomia riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Provincie di Trento e di Bolzano dagli artt. 116 e seguenti della Costituzione e dallo statuto regionale, operando in questo contesto per sviluppare le potestà di autogoverno dei comuni.

Art. 2 (Identificazione del Comune)

- 1. Il comune di Folgaria, la cui superficie territoriale misura 71,62 kmq, è costituito dagli agglomerati urbani di Folgaria, Serrada, Costa, Carbonare, San Sebastiano, Nosellari, Guardia, Mezzomonte, dai nuclei abitati minori di Peneri, Fontani, Pont, Ondertòll, Dòri, Molino Nuovo, Forreri, Canòve, Molini, Marangoni, Scandelli, Sottoilsoglio, Carpeneda, Mezzaselva, Nocchi, Colpi, Erspameri, Francolini, Perpruneri, Tezzeli, Morganti, Cueli, Liberi, Virti, Prà di Sopra, Buse e Dazio nonché dai recenti insediamenti turistici di Fondo Grande, Fondo Piccolo, Passo Coe.
- 2. Confina con i territori dei comuni trentini di: Terragnolo e Rovereto a sudsud/ovest; Calliano e Besenello ad ovest; Centa, Caldonazzo e Lavarone a nordnord/est. Ad est-sud/est confina con i comuni della provincia di Vicenza di Lastebasse e Laghi.
- 3. Il capoluogo del comune è Folgaria. La sede municipale è in via Roma n° 60; il consiglio comunale potrà deliberare l'istituzione in altre località del territorio di sedi ed uffici staccati.
- 4. Lo stemma del comune rappresenta, incorniciati in ovale a sua volta inserito in uno scudo, tre rilievi allineati, sovrastati da altrettanti alberi di abete; sopra gli stessi appare la scritta C.M.F. e nella banda esterna la scritta: "Magnifica Comunità di Folgaria": esso simboleggia il patrimonio forestale del comune .

5. Il gonfalone ha forma di bandiera con drappo tricolore a fasce orizzontali, collocato su asta verticale e orizzontale. Nella banda color verde riporta gli stemmi appaiati della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento; nella fascia color bianco la scritta "Magnifica Comunità" e nella fascia color rosso la scritta "Folgaria". A cavallo delle fasce bianca e rossa appare lo stemma comunale: uno scudo nel cui ovale interno sono allineati tre rilievi su cui si ergono altrettanti abeti, sovrastati dalla scritta C.M.F.

Art. 3 (Pace, cooperazione, europeismo)

- 1. In conformità alle norme costituzionali ed internazionali che riconoscono e tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, il comune sancisce il ripudio totale della violenza e sostiene la cooperazione fra i popoli. A tal fine si impegna nella promozione di una cultura della pace e della rispettosa convivenza etnica tra gli uomini, tramite iniziative culturali, di ricerca e sensibilizzazione rivolte alla propria comunità. Assicura la propria collaborazione a tutti coloro che condividono questo impegno educativo, come le scuole, le associazioni del volontariato e di cooperazione internazionale e nazionale.
- 2. Il comune, partecipe dell'esperienza plurisecolare della regione interetnica del Tirolo storico, condivide la "causa europea" e promuove azioni di gemellaggio che vedano coinvolte le nuove generazioni.

Art. 4 (Tutela e valorizzazione del territorio comunale)

- 1. Il comune concorre alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Opera per favorire la prevenzione, la riduzione e, per quanto possibile, l'eliminazione di ogni forma di inquinamento e delle sue cause, al fine di assicurare, nell'uso delle risorse, risposte adeguate alle necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Promuove politiche di risparmio energetico e l'edilizia ecosostenibile, persegue l'obiettivo dell'autosufficienza energetica attraverso l'uso di fonti rinnovabili presenti sul territorio.
- 2. Il comune promuove un ordinato sviluppo dell'intero territorio, tutela la salute dei cittadini e opera per la loro rispettosa coesistenza.

Art. 5 (Sviluppo economico e sociale della comunità)

- 1. Il comune persegue l'armonico sviluppo economico e sociale della comunità.
- 2. Concorre a salvaguardare e a valorizzare le attività più caratteristiche del contesto socio-economico esistente. In particolare sostiene adeguatamente la risorsa del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura e della forestazione, salvaguardando gli

usi civici e determinando in questi settori le prospettive di sviluppo e di occupazione, il tutto secondo i principi di una cultura nuova, che tenda a conciliare l'esigenza della produzione con quelle inderogabili della tutela e del rispetto delle risorse esistenti, della salute e dell'ambiente.

- 3. Riconosce il ruolo dell'iniziativa privata, incentiva il suo coinvolgimento per promuovere un'ampia collaborazione pubblico-privato per la realizzazione di obiettivi di interesse generale.
- 4. Il comune opera per favorire sul proprio territorio l'attuazione di un efficace sistema di sicurezza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai giovani, agli invalidi ed agli emarginati, ispirando il proprio intervento al principio di solidarietà in senso sostanziale. Si rivolge specificatamente alle fasce più deboli della popolazione attraverso l'attribuzione di condizioni speciali per l'accesso ai servizi comunali o anche con la previsione di servizi ad esse straordinariamente rivolti.
- 5. Promuove azioni ed iniziative concrete per la diffusione e l'affermazione del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società.
- 6. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
- 7. In coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro di interventi istituzionali ispirati al principio della libertà di educazione. A tal fine favorisce e promuove la più ampia collaborazione con le istituzioni scolastiche a livello locale.

Art. 6 (Volontariato, promozione culturale, attività sportive)

- 1. Il Comune, conscio del ruolo che riveste il volontariato, promuove, sostiene e stimola le associazioni che, nell'ambito della protezione civile, del servizio sanitario, dello sport, della cultura, della musica, della solidarietà internazionale, delle attività ricreative e dell'intrattenimento in genere operano sul territorio, garantendo una maggior qualità della vita degli abitanti; riconosce inoltre l'importanza della funzione promozionale svolta dalle stesse all'esterno dei confini comunali. Per questo favorisce l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici, concedendo se necessario adeguati contributi finanziari.
- 2. Il comune si impegna a valorizzare il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali della propria comunità, garantendone il libero godimento da parte

della collettività, promuovendo a tal fine iniziative conoscitive e di studio, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, le associazioni culturali e gli enti di ricerca

- 3. Valorizza le risorse e le attività culturali, sociali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche competenze, la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali e sociali. Si impegna ad individuare strumenti istituzionali e condizioni socio-culturali per un possibile insediamento a livello locale di corsi di studio oltre la scuola dell'obbligo.
- 4. Il comune riconosce il ruolo svolto dallo sport come momento di aggregazione, intrattenimento e svago, nonché come strumento di crescita, di formazione e di educazione delle giovani generazioni. A tal fine incoraggia e favorisce lo sviluppo delle attività sportive con particolare attenzione all'espressione dilettantistica.

Art. 7 (Responsabilità dell'Amministrazione comunale)

- 1. Gli amministratori ed i dipendenti dell'amministrazione comunale informano la propria attività ad una esigenza di responsabilità derivante dalla funzione pubblica.
- 2. Ogni decisione ed ogni azione intrapresa dall'amministratore e dal dipendente nello svolgimento della propria attività all'interno dell'amministrazione devono essere finalizzate alla attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza, così da garantire a tutti gli interlocutori le condizioni per una reale partecipazione ed un effettivo accesso al procedimento amministrativo, ai servizi e alle diverse espressioni dell'attività del comune, non esclusa l'assistenza nella predisposizione della documentazione di tipo amministrativo tramite l'ufficio preposto.

Art. 8 (Partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa)

- 1. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali all'attività dell'Ente, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, secondo i criteri di economicità della gestione e di trasparenza, imparzialità e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
- 2. Il comune valorizza le libere forme associative, sindacali e cooperative riconoscendone il ruolo sociale e promuove in particolare la collaborazione del volontariato e delle cooperative sociali come libera ed autonoma espressione della collettività locale.
- 3. Il comune si avvale, per la soluzione dei problemi aperti, della collaborazione e della critica costruttiva delle organizzazioni più interessate ai vari problemi, agevolandone il potenziale apporto collaborativo.

- 4. Il comune assicura aperta informazione sulla propria attività, con particolare riguardo: a) allo statuto; b) ai regolamenti; c) ai bilanci preventivi e consuntivi; d) al documento programmatico pluriennale; e) ai piani urbanistici. A tale scopo il comune rende agevole, tramite apposito ufficio per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dei mezzi informatici, la consultazione presso la segreteria generale delle leggi nazionali, regionali e provinciali, dei provvedimenti comunali, e informa chiunque abbia interesse sulle competenze e responsabilità dei singoli uffici pubblici; può pubblicare un bollettino periodico di informazioni, garantendo diritto di accesso a tutte le forze politiche e sociali, anche non rappresentate in consiglio.
- 5. I regolamenti comunali entrano in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione che li approva. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore i regolamenti comunali sono ripubblicati per fini notiziali all'albo comunale per 30 giorni.

Art. 9 (Collaborazione con soggetti pubblici e privati)

- 1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalle leggi statali, regionali o provinciali, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.
- 2. Il comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con gli altri comuni, la Provincia e la Regione, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse comune. Particolare impegno viene riservato alla collaborazione con i comuni limitrofi di Lavarone e Luserna nell'ottica della piena valorizzazione della "Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri" costituitasi nell'anno 2009.
- 3. Il comune di Folgaria riconosce la centralità del tema "montagna" come elemento strategico per l'ordinato sviluppo del territorio provinciale. Il rapporto con i centri del fondovalle e con la Provincia sarà orientato a difendere la cultura e le tradizioni delle genti di montagna, nonché a garantire opportunità economiche e servizi sociali atti a contrastare lo spopolamento dei territori montani.

CAPO II

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 10 (Diritti dei cittadini)

- 1. Il comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.
- 2. Il regolamento comunale specifica le modalità di esercizio dei suddetti diritti di informazione e garantisce le più ampie forme di pubblicità degli atti dell'amministrazione.
- 3. Il comune assicura mezzi e strutture anche tecnologiche per rendere effettivo l'esercizio del diritto di informazione; a tale scopo il comune rende agevole, tramite apposito ufficio per le relazioni con il pubblico, la consultazione dei seguenti atti fondamentali:
- a) statuto;
- b) regolamenti;
- c) bilanci preventivi e consuntivi;
- d) piano regolatore generale e sue modifiche.

Art. 11 (Strumenti di partecipazione)

- 1. Gli strumenti di partecipazione adottati dal comune di Folgaria da regolamentare con apposito provvedimento sono: a) i referendum consultivi, propositivi e abrogativi; b) le proposte di provvedimenti amministrativi; c) l'iniziativa di interrogazione e interpellanza; d) le consulte frazionali; e) le consulte tematiche; f) il comitato dei giovani.
- 2. Ogni altra forma di partecipazione, quali assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di frazione, consigli comunali aperti, potrà essere promossa da organi istituzionali, da categorie economiche e sociali e da associazioni.

Art. 12 (Referendum)

- 1. Per realizzare la consultazione della popolazione su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale possono essere effettuati referendum consultivi, propositivi e abrogativi.
- 2. Il referendum viene indetto per consultare o proporre una questione determinata agli elettori dell'intero comune. In tale ipotesi il referendum è promosso: a)

dal consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati; b) dalla giunta comunale con deliberazione approvata all'unanimità; c) da un comitato promotore di almeno 10 elettori; una volta dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti, la richiesta dovrà essere sottoscritta da un numero di cittadini che rappresenti il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale.

- 3. Nel caso di questioni che riguardino in modo specifico una singola frazione e che non rivestano un interesse particolare per le altre, può essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella frazione. In tale ipotesi il referendum è promosso: a) dal consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati; b) dalla giunta comunale con deliberazione approvata all'unanimità; c) da un comitato promotore di almeno 10 elettori; una volta dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti, la richiesta dovrà essere sottoscritta da un numero di elettori che rappresenti il 10% dei cittadini aventi diritto di voto residenti in quella frazione.
- 4. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
- 5. E' istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, per la verifica dell'ammissibilità del quesito referendario e per ogni altra incombenza ad esso assegnato dal regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini. Il Comitato dei Garanti è formato dal Segretario Generale e da due esperti in materie giuridico-amministrative, eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Del Comitato dei Garanti non possono far parte Amministratori Comunali. Il Comitato deve esprimersi sull'ammissibilità del quesito referendario entro 45 giorni dalla data di presentazione del quesito.
- 6. Non sono ammessi referendum sulle seguenti materie: bilanci, assunzione di mutui, tributi, tariffe, rette, prelievi contributivi, piani urbanistici, opere pubbliche i cui lavori siano già appaltati, e servizi già assegnati, Statuto escluso il caso di cui al comma 12 del presente articolo -, designazioni, nomine o revoche di persone, atti relativi al personale comunale, qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di legge e atti che incidano sulle posizioni dei singoli, nonché argomenti che siano stati oggetto di referendum durante lo stesso mandato consiliare.
- 7. Le consultazioni relative al referendum devono essere convocate non prima di 90 giorni dal deposito delle firme, in una domenica all'interno del primo periodo disponibile fra il 1° marzo ed il 30 aprile o fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, in un unico turno e unica giornata. I referendum non possono comunque essere effettuati nel semestre antecedente e conseguente all'anno delle elezioni comunali.
- 8. Il referendum è considerato valido se partecipa alla consultazione un numero di elettori che rappresenti almeno il 25% (venticinque percento) del corpo elettorale. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il presidente del Consiglio Comunale è tenuto, entro 60 giorni dalla

proclamazione dei risultati, ad iscrivere all'ordine del giorno l'oggetto del referendum per adeguarsi all'esito referendario.

L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica.

- 9. Se, prima dell'indizione del referendum di iniziativa popolare, il consiglio comunale, delibera sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dai promotori, il referendum non ha più corso.
- 10. Il consiglio comunale, su particolari argomenti, potrà autorizzare consultazioni informali riguardanti altre fasce di utenza che non siano elettori residenti nel comune di Folgaria.
- 11. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, della propaganda referendaria anche con riferimento a quanto previsto dal successivo comma 13, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.
- 12. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio dell'ente dello Statuto approvato o delle variazioni allo stesso, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo dello Statuto o delle modifiche statutarie, la proposta viene inviata dal Comitato promotore di cui al comma 2 del presente articolo al Comitato dei Garanti e le sottoscrizioni, di cui al comma 2, vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
- 13. L'amministrazione comunale assicura l'invio, in unica soluzione, a tutti gli elettori di materiale informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 13 (Proposte di provvedimenti amministrativi)

- 1. Gli elettori del comune, in numero di almeno 200, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
- 2. Il sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. I cittadini, in forma singola od associata, possono avanzare proposte o petizioni allo scopo di esporre comuni necessità senza formalità e devono ottenere risposta scritta al più presto possibile, e comunque entro tre mesi dalla data di presentazione.

Art. 14 (Interrogazioni ed interpellanze)

- 1. I cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di 100 sottoscrizioni di residenti maggiorenni, presso la Segreteria generale.
- 2. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

Art. 15 (Consulte frazionali)

- 1. Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita comunale, di verificare istanze locali, nonché di dotare la comunità delle frazioni di adeguati servizi, in ossequio ad una programmazione rispettosa di principi di economicità e realizzabilità, sono istituite le consulte frazionali.
- 2. Numero, delimitazione e composizione delle singole consulte frazionali sono fissate da apposito regolamento, che dovrà garantire il diritto di elettorato attivo e passivo anche ai cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- 3. Alle consulte frazionali sono attribuite funzioni propositive e funzioni consultive generali e particolari, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 16 (Consulte tematiche)

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite consulte tematiche per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori o a particolari categorie sociali. Specifica attenzione è rivolta alla pari opportunità tra uomo e donna ed al coinvolgimento degli anziani rispetto a proposte e suggerimenti orientati a migliorare le loro condizioni di vita.

Art. 17 (Comitato dei giovani)

1. Il Comune valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.

- 2. Può essere costituito il Comitato dei giovani composto da un massimo di nove rappresentanti designati dalle associazioni giovanili presenti nel territorio. Deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi.
- 3. Il Comitato, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune. Si dota di un regolamento interno e formula proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il comitato collabora con le scuole e le altre istituzioni ubicate nel Comune per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti, nonché alla promozione della cultura della legalità.
- 4. Il Comitato può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani.

Art. 18 (Difensore civico)

- 1. Il comune riconosce nell'ufficio del difensore civico uno strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2. Il consiglio comunale attiva l'istituto del difensore civico mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.
- 3. Al difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di sindaco, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
- 4. Le funzioni del difensore civico sono regolate dalla L.P. 20.12.1982 n. 28 e s.m..

CAPO III

IL GOVERNO DEL COMUNE

Art. 19 (Organi del Comune)

1. Il consiglio, la giunta e il sindaco sono gli organi del comune.

Art. 20 (Consiglio comunale e sue funzioni)

- 1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, e di controllo politicoamministrativo del comune; esso è convocato e presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente eletti dall'assemblea.
- 2. Il consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalla costituzione, dalle leggi e dallo statuto.
 - 3. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
- 4. Il consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
- a) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo complessivo superiore a un milione di euro;
- b) l'approvazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro 60 giorni dalla proclamazione;
- c) gli indirizzi generali per la formazione delle tariffe di competenza comunale per la fruizione di beni e servizi;
- d) gli atti di indirizzo per le Società partecipate che operano nel campo dei servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico;
- e) il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni di alto valore sociale.

Non sono attribuite alla competenza del consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

5. In seduta informale e senza adozione di alcuna deliberazione il consiglio, su istanza motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, suggerisce alla giunta orientamenti da seguire su particolari problematiche e su lavori pubblici da progettare, pur già previsti espressamente nel bilancio di previsione.

- 6. Il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, quando lo richieda il sindaco o almeno 1/5 dei consiglieri; il presidente o, in sua assenza il vicepresidente, sono tenuti a convocare il consiglio entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta per l'esame delle questioni proposte.
- 7. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
- 8. Ogni volta che il comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi, e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge, dello statuto o regolamenti anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato. In ogni caso, le designazioni devono avvenire sulla base del criterio di competenza.

Art. 21 (Organizzazione del Consiglio comunale)

- 1. L'organizzazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.
- 2. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al presidente del consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del consigliere capogruppo.
- 3. Il consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
- 4. Alle sedute del consiglio possono essere invitati i rappresentanti del comune in enti, aziende, istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza. Nell'occasione la seduta viene dichiarata informale.
- 5. Gli assessori non consiglieri hanno diritto-dovere di partecipare alle adunanze del consiglio, con facoltà di parola, ma non con diritto di voto.
- 6. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario generale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme a chi presiede l'adunanza.
- 7. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.
- 8. Viene istituita la conferenza dei capigruppo le cui modalità di convocazione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

Art. 22 (Presidente del consiglio comunale)

- 1. Il presidente e il vicepresidente del consiglio comunale sono eletti dal consiglio nel proprio seno nella prima seduta, con votazione distinta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se, dopo due scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
 - 2. Il presidente del consiglio è organo istituzionale del comune ed in particolare:
- a) rappresenta il consiglio comunale e ne coordina i lavori;
- b) garantisce il collegamento del consiglio con il sindaco;
- c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al consiglio;
- d) propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'assemblea;
- e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali;
- f) programma i lavori del consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- g) cura i rapporti del consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico:
- h) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 23 (Consiglieri comunali)

- 1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
- 2. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte a deliberazione del consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i consiglieri che per l'atto deliberativo risultino assenti o contrari.
- 3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, così come stabilita a norma di legge, statuto e regolamento, nonché diritto di visura e di informazione su tutti i provvedimenti adottati dagli organi comunali.
- 4. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni; il regolamento determina le garanzie per il loro svolgimento.
- 5. Nell'esercizio del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune informazioni e copie di atti e documenti senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

- 6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali dei consiglieri e dirigenti comunali, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'ufficio di segreteria e sono liberamente consultabili da chiunque.
- 7. Il consigliere comunale è tenuto a fornire al presidente del consiglio, giustificazione delle proprie assenze alle sedute alle quali è formalmente convocato.
- 8. Il consigliere comunale, oralmente o per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, comunica preventivamente al presidente del consiglio comunale o al segretario generale la non partecipazione alla seduta del consiglio comunale. La comunicazione, effettuata soltanto in forma orale, deve essere confermata per iscritto. In presenza della tempestiva comunicazione in forma scritta ovvero della conferma, il consigliere comunale è considerato assente giustificato.
- 9. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando in merito.
- 10. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentante al consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Il consigliere dimissionario può partecipare a tutte le votazioni del consiglio sino alla sua surrogazione compresa.
- 11. Ai consiglieri spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza, la cui misura è fissata con regolamento della Giunta regionale. Nel caso la seduta si articoli su più giornate, il gettone spetta per la partecipazione ad ogni singola giornata.

Art. 24 (Mozione di sfiducia)

- 1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il consiglio comunale è convocato per la votazione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della mozione.
- 2. Sulla mozione il consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

Art. 25 (Giunta comunale)

1. La giunta comunale, unitamente al sindaco, opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali proposti dal sindaco ed approvati dal consiglio.

- 2. La giunta svolge gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti ad altri organi dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
- 3. Il sindaco e la giunta riferiscono annualmente al consiglio nella seduta di approvazione del bilancio preventivo lo stato di attuazione del programma e sottopongono al medesimo le eventuali integrazioni.
- 4. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari al numero massimo stabilito dalla legge e con l'efficacia dalla stessa fissata. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale nel numero massimo di due. La giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione dei due generi.
- 5. Le deliberazioni della giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
- 6. Il sindaco può ripartire tra i componenti della giunta competenze nonché compiti di governo e di gestione in base agli indirizzi generali di governo comunale; nomina altresì un vice sindaco con funzioni vicarie, scelto tra gli assessori interni al consiglio.
 - 7. Le sedute di giunta non sono pubbliche.
- 8. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

Art. 26 (Sindaco)

- 1. Il sindaco, capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo, rappresenta il comune e la comunità, esercita le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti; promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune.
- 2. Il sindaco: a) convoca e presiede la giunta, determinandone l'ordine del giorno; b) nomina i componenti la giunta; promuove e coordina l'attività della giunta; c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le direttive al segretario generale e ai dirigenti; d) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna; e) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale.

- 3. Il sindaco può affidare, ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
- 4. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

CAPO IV

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27 (Principi)

- 1. La struttura amministrativa comunale è definita in apposito regolamento degli uffici e del personale che determina la pianta organica ripartita per servizi e uffici finalizzati a rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione e tenuti a fornire prestazioni conformi ai bisogni della collettività, nel rispetto dei diritti dei lavoratori. La struttura amministrativa comunale è ordinata per aree di attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.
- 2. L'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi: a) professionalità, autonomia, trasparenza, funzionalità, economicità e semplificazione dei procedimenti; b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi; c) efficienza dell'azione ed efficacia dei risultati, in rapporto ai mezzi impiegati ed alle direttive impartite; d) attribuzione di responsabilità strettamente collegata alla autonomia decisionale affidata ai singoli soggetti; e) superamento della rigida divisione del lavoro e della sua ritualizzazione; f) massima flessibilità delle strutture del personale.

Art. 28 (Disciplina dei procedimenti)

1. I termini, i criteri, le regole d'istruttoria del procedimento, nonché le modalità per la trasparenza dei procedimenti amministrativi, sono determinati da apposito regolamento del consiglio comunale, quando essi non siano già compiutamente regolamentati dalla legge.

Art. 29 (Figure dirigenziali e unità operative speciali)

- 1. Eventuali figure dirigenziali possono essere istituite, nel rispetto degli accordi collettivi, secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento.
- 2. Per la realizzazione di particolari programmi, progetti o attività, possono essere istituite, con deliberazione del consiglio comunale, unità operative speciali temporanee, attingendo a personale dei vari servizi, con preposizione di un dirigente o di un capoprogetto. La durata di ogni unità speciale è determinata nella deliberazione di istituzione, in rapporto ai risultati che essa deve raggiungere. Non saranno modificate le qualifiche e le funzioni del personale incaricato.

Art. 30 (Segretario Generale)

- 1. Il segretario generale è il funzionario più elevato in grado del comune, è il capo del personale ed ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Egli attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
- 2. Il segretario generale: a) esercita le funzioni attribuitegli dalla legge regionale, nonché da altre leggi e accordi sindacali per quanto non incompatibili con le stesse; b) presiede le commissioni di concorso; c) è membro della commissione di disciplina ed irròga i provvedimenti di censura; d) dà consulenza giuridica e tecnica per l'attività amministrativa del personale e degli organi di direzione politica; e) provvede agli atti di gestione del personale che il regolamento gli assegna; f) roga nell'interesse del comune, se richiesto dal sindaco, gli atti consentiti dalla legge; g) accerta ed indica, per ciascun tipo di provvedimento relativo ad atti di competenza del comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale; h) presiede le commissioni di gara e stipula tutti i contratti nei quali il comune è parte contraente; nel caso svolga le funzioni di ufficiale rogante, la presidenza delle commissioni di gara e la stipula di tutti i predetti contratti spettano al sindaco o al vicesindaco o all'assessore delegato.
- 3. Il vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima; ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture complesse del comune o la responsabilità di specifici progetti.

Art. 31 (Incarichi interni ed esterni di direzione)

- 1. Gli incarichi di direzione, a tempo determinato, delle strutture sono conferiti ai dirigenti ed ai funzionari dal sindaco sulla base di criteri di professionalità, competenza ed esperienza, sentito il segretario generale.
- 2. Gli incarichi di direzione possono essere conferiti per la durata massima di cinque anni a personale dipendente in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento sulla base della legge e della contrattazione collettiva, nonché con le modalità precisate dal regolamento stesso.
- 3. Il sindaco può anche affidare incarichi di direzione mediante contratto a termine a persone estranee all'amministrazione, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire. Il regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la definizione della natura del rapporto e per la determinazione della retribuzione e delle incompatibilità. L'affidamento degli incarichi è dato previo avviso al pubblico, indicando la funzione, i requisiti richiesti, la retribuzione, le altre condizioni contrattuali, il termine per la presentazione della domanda, le modalità ed i criteri con i quali la giunta sceglierà il candidato.

- 4. Al momento dell'accettazione dell'incarico il dirigente o il funzionario presenta al sindaco il programma operativo che ritiene di essere in grado di svolgere con le risorse a disposizione, assumendosi le responsabilità conseguenti.
- 5. Il sindaco, ove non condivida il programma, formula i propri rilievi all'incaricato, il quale nel termine di 30 giorni modifica il programma o formula le proprie osservazioni. La definitiva mancata approvazione del programma operativo comporta la revoca dell'incarico, la quale deve comunque essere motivata.
- 6. I dirigenti e i funzionari incaricati riferiscono periodicamente sull'attività svolta, secondo modalità stabilite dal sindaco.
- 7. Gli incarichi sono revocati o cessano prima della scadenza nei casi e modi previsti dalla legge e dal regolamento.
- 8. I dirigenti hanno dovere di iniziativa e quindi partecipano alla attività istruttoria dei provvedimenti da adottare da parte dell'amministrazione, fornendo tutte le analisi e le conoscenze tecniche necessarie e collaborando alla individuazione degli obiettivi che essa si prefigge, prospettando soluzioni anche alternative, compatibili con i mezzi in dotazione; inoltre dopo la decisione degli organi competenti, provvedono a dare esecuzione pronta e fedele ai provvedimenti, impegnando tutta la loro competenza professionale e capacità operativa. .
- 9. I dirigenti e i funzionari preposti alle strutture: a) programmano e dirigono l'attività e il personale dei rispettivi servizi, organizzano attività intersettoriali ed attuano il controllo di gestione; b) partecipano alle commissioni di concorso per la copertura dei posti vacanti nel servizio; c) assumono impegni di spesa secondo quanto stabilito dal regolamento comunale di contabilità; d) firmano la corrispondenza inerente gli affari correnti, per la quale la legge non richieda espressamente la firma del capo dell'amministrazione, e rilasciano, purché consentito per legge, dichiarazioni e certificazioni relative al servizio ad essi affidato, previa apposita delega del sindaco revocabile in qualsiasi momento; e) adottano gli atti non discrezionali individuati dal regolamento.
- 10. Le direttive generali sono impartite dal segretario generale, al quale i dirigenti e i funzionari sono tenuti a relazionare sui risultati ottenuti.

Art. 32 (Personale dipendente)

- 1. L'amministrazione comunale, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
- 2. Il comune riconosce le organizzazioni maggiormente rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e

l'organizzazione del lavoro, secondo quanto stabilito dalla legge e dagli accordi di lavoro.

3. L'amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la sua formazione e l'aggiornamento nonché attraverso la valorizzazione delle singole capacità e professionalità.

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 33 (Forme di gestione)

- 1. Il comune di Folgaria gestisce i servizi pubblici locali in una delle forme consentite dalla legge ed in particolare: a) mediante istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale; b) mediante società di capitale a partecipazione pubblica locale; c) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche, e di opportunità sociale, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni, le cooperative e le associazioni di volontariato; d) in economia per i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
- 2. Per i servizi gestiti in economia, il comune potrà ricorrere alle altre forme diverse di gestione, a tempo determinato, nell'ambito delle possibilità disciplinate dalle leggi.
- 3. Per i servizi rivolti alla "Terza Età", per quanto di competenza, il comune favorisce l'inserimento della componente anziana della popolazione negli organi di amministrazione dei relativi enti.
- 4. Per la disciplina della formazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti in cui l'amministrazione è parte contraente, il comune adotta un apposito regolamento.

Art. 34 (Servizi di rilevanza "sociale")

- 1. Il comune riconosce e favorisce lo sviluppo e l'articolazione dei servizi inerenti la persona, qualificanti il vivere civile e attinenti ai servizi educativi, all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, alla promozione culturale e alla assistenza dei soggetti socialmente deboli, quale garanzia di un'esistenza dignitosa.
- 2. Il comune riconosce nel volontariato un patrimonio importante di coesione e solidarietà sociale e un veicolo supplementare per l'erogazione di servizi sociali.
- 3. I fini di cui al comma 1 saranno perseguiti anche attraverso la collaborazione ed eventuale consultazioni di enti ed associazioni.

Art. 35 (Amministratori)

- 1. Gli amministratori degli enti comunali e delle istituzioni, nonché i rappresentanti comunali in seno alle società a partecipazione pubblica sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra persone che abbiano requisiti per la nomina a consigliere comunale e una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.
- 2. Il sindaco determina gli indirizzi programmatici di gestione che gli amministratori devono seguire e ne controlla l'attuazione.
- 3. Il sindaco, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili, provvedendo alla contestuale surroga.
 - 4. Le cariche sono incompatibili con quella di consigliere comunale.

Art. 36 (Partecipazione a società di capitali)

- 1. Il comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di interesse economico-sociale per la comunità.
- 2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal consiglio comunale con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
- 3. Il sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione.
- 4. Egli esercita i diritti spettanti al comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il vice sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della giunta.
- 5. Egli sente la giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la giunta nella seduta successiva. Riferisce annualmente al consiglio comunale sui programmi e la loro attuazione della società partecipata.
- 6. E' riservata al consiglio comunale ogni determinazione spettante al comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

CAPO VI

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 37 (Principio di cooperazione)

- 1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale, ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con la comunità montana, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
- 2. In particolare, il comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.

Art. 38 (Convenzioni)

- 1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con altri comuni, con la Provincia Autonoma, con altri enti pubblici locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
- 2. Nell'ambito dei servizi sociali il comune può stipulare in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

Art. 39 (Partecipazione ad accordi di programma)

- 1. La promozione o la partecipazione del comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale, regionale o provinciale è deliberata dal consiglio o dalla giunta comunale, secondo le rispettive competenze.
- 2. Il sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del comune. Quando al comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
- 3. Gli accordi promossi dal comune prevedono in ogni caso: a) i soggetti partecipanti; b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento; c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti; e) le modalità di guida e coordinamento

dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori; f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 40 (Consorzi)

- 1. Il comune partecipa a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
- 2. L'adesione al consorzio è deliberata dal consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.
- 3. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il sindaco delega il vice sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della giunta fatta salva eventuale diversa indicazione dello statuto del consorzio.
- 4. Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e in visione dei cittadini.
 - 5. Il sindaco riferisce alla giunta le questioni trattate dall'assemblea consortile.
 - 6. Con gli stessi comuni non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 41 (Unione di Comuni)

- 1. Il comune può dar vita ad una unione con altri comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
- 2. In vista della costituzione dell'unione, il consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del comune nei rapporti con gli altri comuni interessati.
- 3. In ogni caso, l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustri le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia, alle tradizioni ed alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 42 (Criteri generali)

- 1. La gestione finanziaria del comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
- 2. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dall'apposito regolamento, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto della legge.
- 3. Il comune esercita la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e di equità.
- 4. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di necessità sociale il comune tiene conto della capacità contributiva degli utenti.
- 5. Il comune chiama tutti gli utenti dei servizi e del patrimonio comunale alla compartecipazione dei costi relativi secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

Art. 43 (Bilancio e programmazione)

- 1. Il bilancio, nonché la relazione programmatica sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
- 2. Il bilancio è altresì gestito in base a centri di costo e di responsabilità, previamente individuati, in capo ai funzionari ed amministratori, secondo la competenza ed in ossequio al principio della separazione tra ambito gestionale ed ambito decisorio.
- 3. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione contenente la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
- 4. La relazione di cui al comma precedente è inviata dalla giunta ai consiglieri comunali nei termini stabiliti dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 44 (Controllo di gestione)

- 1. Il comune in conformità alla legge regionale, si avvale per il controllo di gestione del revisore dei conti. Il controllo di gestione è definito come processo interno di analisi, misurazioni tecnico-contabili, valutazioni, comparazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza il revisore dei conti ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio, fornisce su richiesta scritta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio comunale medesimo.
- 3. I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della giunta, sono messi a disposizione del consiglio per l'approvazione insieme al conto consuntivo.
- 4. Il regolamento di contabilità riserva al dirigente o funzionario di ragioneria ogni esaustiva incombenza in merito a riscossioni e pagamenti.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 (Divulgazione dello Statuto)

1. Allo statuto è garantita adeguata e periodica divulgazione per l'esercizio del diritto-dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita della propria comunità. In ogni caso il testo dello statuto viene reso disponibile sul sito internet del Comune.

Art. 46 (Revisione dello Statuto)

1. L'iniziativa della revisione dello statuto appartiene a ciascun consigliere comunale e alla giunta.

Art. 47 (Commissione statuto e regolamenti)

1. Il consiglio comunale costituisce un'apposita commissione composta da 5 membri (2 della maggioranza, 2 della minoranza più il sindaco o suo delegato) per la redazione della proposta dei regolamenti previsti nello statuto e per formulare proposte interpretative o modificative dello statuto stesso. La relativa deliberazione consiliare dovrà contenere anche le direttive politiche e metodologiche atte a garantire il corretto funzionamento della commissione.

Art. 48 (Norma transitoria)

1. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello statuto.